

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 13 giugno 2022

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: *Parere pro veritate* in materia di Canone Unico (ex TOSAP e COSAP).
Aggiornamento al 13/06/2022

Spett.le A.P.P.I.C.E.,
facendo seguito alla problematica da Voi sottoposta alla nostra attenzione e richiamando i pareri datati 19/12/2018, 31/05/2020 e 22/07/2021 in punto Canone Unico (ex TOSAP e COSAP), siamo, con la presente, a fornire ulteriori precisazioni in materia, nonché gli aggiornamenti alla luce del nuovo quadro normativo entrato in vigore.

Indice

a) <i>Riepilogo dei precedenti aggiornamenti.</i>	<i>Pag. 1</i>
b) <i>Il nuovo art. 1, comma 831 - bis, della l. n. 160/2019, come inserito dall'art. 40, comma 5 ter, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.</i>	<i>Pag. 2</i>
c) <i>I contatti con IFEL – Fondazione Anci.</i>	<i>Pag. 3</i>
d) <i>Il Tavolo Tecnico.</i>	<i>Pag. 4</i>

a) Riepilogo dei precedenti aggiornamenti.

Come in precedenza evidenziato con la L. n. 160/2019 (art. 1, comma 847) sono state abrogate le norme di cui al D.Lgs. n. 446/1997 che disciplinavano la COSAP e la TOSAP.

La medesima normativa ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, cd. Canone Unico, che è andato a sostituire con un'unica imposta COSAP, TOSAP, ICP (imposta di pubblicità) e CIMP (canone installazioni pubblicitarie).

Nel precedente parere del 22/07/2021 si è evidenziato come, nella nuova normativa, non vi fosse una previsione normativa simile a quella di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997 abrogato, che prevedeva una tariffa forfettaria fissa ed unica pari ad € 516,46= per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Norma che, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, trovava applicazione nelle ipotesi di occupazioni di aree pubbliche con cavi e condutture che non raggiungevano

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

direttamente l'utenza (Cass. civ. Sent. n. 17292 del 27/06/2019). Il caso, in particolare, riguardava il contenzioso tra il Comune di Milano e Rai Way per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di COSAP, anno 2010, per l'occupazione del suolo pubblico con cavi destinati a trasportare contributi audio e video o altri dati da talune postazioni al centro RAI. Con un articolata motivazione, la Corte di Cassazione ha escluso, nella specie, l'applicabilità del criterio del numero di utenze, come perorato e richiesto dall'ente locale, sulla scorta del fatto che i detti cavi non raggiungessero direttamente i singoli cittadini utenti radiotelevisivi.

Sino al 30/07/2021, solo l'art. 1, comma 831, della nuova normativa di cui alla Legge n. 160/2019, si interessava dell'occupazione permanente del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi e altri servizi di rete), contemplando una tariffa determinata sulla scorta di un coefficiente, diverso a seconda del numero di abitanti dell'ente locale (€ 1,50= per Comuni fino a 20.000 abitanti e € 1 oltre 20.000 abitanti), da moltiplicarsi per il numero delle utenze attive e con un minimo non inferiore ad € 800,00=.

Detta norma, alla luce del suo tenore, non si poteva a ragione estendere anche alle infrastrutture ospitanti impianti per le comunicazioni elettroniche quali strutture verticali a torre, tralicci o pali, stante l'assenza di collegamento diretto con l'utente finale.

Pertanto, l'unica previsione normativa che poteva trovare applicazione per quanto oggetto di interesse era contemplata nell'art. 1, comma 824, che prevedeva, per le occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, un canone rapportato alla durata, alla superficie in mq, alla tipologia, alle finalità e alla zona del territorio comunale oggetto di occupazione.

b) Il nuovo art. 1, comma 831 - bis, della l. n. 160/2019, come inserito dall'art. 40, comma 5 ter, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

A decorrere dal 31/07/2021, il Legislatore, all'art. 831-bis della Legge n. 160/2019, ha previsto che: ***“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”***.

In sostanza, i fornitori di servizi di pubblica utilità per il tramite di infrastrutture di comunicazione elettronica, ivi inclusi torri, tralicci e pali, che non rientrano nell'ipotesi di cui al comma 831, ossia occupazione di suolo pubblico tramite cavi o condutture, sono tenuti al versamento di un canone annuo forfettario di € 800,00=.

Per espressa previsione normativa detto canone non è modificabile, seppur sia oggetto a rivalutazione annua, ed è vietata l'applicazione di ulteriori oneri finanziari per l'occupazione.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Previsione quest'ultima contemplata anche dall'art. 54 del D.Lgs. n. 207/2021 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93 Codice Comunicazioni del 2003) a detta del quale: *“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto”*.

Ex comma 831 *bis*, il canone fisso è dovuto per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

Trattasi di previsione quella riportata che dà adito a diverse plausibili interpretazioni.

In primo luogo, il Legislatore prevede il versamento della tariffa unica per singolo impianto. Con detta locuzione la norma potrebbe voler intendere ogni infrastruttura di comunicazione elettronica, con il conseguente versamento dell'importo di € 800,00= per ogni torre, traliccio o palo presente sul suolo pubblico locale, ovvero il singolo impianto di comunicazione elettronica (radioelettrico ovvero di radiodiffusione sonora o televisiva) ed in questo caso l'importo di € 800,00= dovrebbe essere versato per ogni ospite presente sull'infrastruttura di comunicazione elettronica.

Dalla disamina delle prime applicazioni della normativa sul punto, parrebbe che entrambe le interpretazioni siano state applicate dai comuni.

In secondo luogo, la previsione normativa individua l'importo forfettario del canone per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il comma 831 *bis* richiama genericamente il territorio dell'ente locale e non distingue tra aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero disponibile dell'ente come in passato. Questa scelta lessicale potrebbe ragionevolmente far ritenere che, a prescindere dalla qualificazione demaniale e indisponibile o meno dell'area occupata, sia sempre dovuto e a prescindere, nelle ipotesi di cui al comma citato, l'importo forfettario di € 800,00=.

Conforterebbe ad avviso di chi scrive detta interpretazione la circostanza che il comma 824, in punto determinazione del canone e suoi criteri (durata, superficie in mq, tipologia, finalità etc), richiama le occupazioni di cui al comma 819 lettera a), ossia le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti. Diversamente il comma 831 *bis*, oggetto di disamina, fa riferimento in maniera più ampia al territorio dell'ente locale, senza distinguere la tipologia di area occupata.

Ci siamo interfacciati di recente con la referente della IFEL – Fondazione Anci e, sul punto, la medesima ha riferito che l'indicazione ai Comuni è di considerare non applicabile il comma 831 *bis* per le occupazioni di aree facenti parte del demanio disponibile del comune, con conseguente assoggettabilità delle medesime alla libera contrattazione delle parti.

c) I contatti con IFEL – Fondazione Anci.

Nell'aggiornamento dello scorso 22/07/2021, si è dato atto della redazione da parte della IFEL – Fondazione Anci, che è ente strumentale di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), e anche del Consorzio dei Comuni Trentini, di una bozza di Regolamento del Canone Unico.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Entrambe le bozze avevano previsto una norma *ad hoc* per l'ipotesi particolare dell'occupazione di suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, distinguendo l'ipotesi di impianto singolo o multiplo, peraltro applicando criteri mai delineati dal Legislatore: *i)* aumento del 1000% della tariffa ordinaria per il caso di impianto unico e del 50% per ogni ulteriore impianto oltre il primo (Schema IFEL – ANCI) e *ii)* tariffa ordinaria moltiplicata per i coefficienti indicati nell'allegato B (ove venivano lasciati deliberatamente vuoti gli spazi dei coefficienti moltiplicatori rimettendo la scelta al singolo comune).

I citati articoli ed i criteri ivi delineati, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 831 *bis*, sono rimasti lettera morta, ma gli enti locali si sono opposti e continuano a non condividere la citata previsione normativa, stante il grave impatto sul gettito e sulle loro entrate.

Per questo, IFEL – Fondazione Anci, con particolare riferimento al comma oggetto di interesse, ha proposto una sua modifica, che comportasse la sostituzione della tariffa forfettaria, con una tariffa parametrata alla superficie occupata: € 350,00 per mq sino a 20 metri quadrati, riduzione del 10% per le superfici eccedenti i 20 mq e riduzione del canone annuo del 50% per ciascun operatore in caso di sito condiviso da più di un gestore.

Il proposto emendamento non ha trovato accoglimento e, a parte l'impatto economico rilevante per gli operatori, per come formulato avrebbe comportato problematiche interpretative in punto detrazione del 50% del canone annuo. Infatti, nella formulazione proposta, i ruoli del gestore e dell'operatore non sono stati specificati, con conseguente confusione delle due figure e difficoltà a comprendere in quali ipotesi sarebbe scattata la detrazione del 50%.

d) Il Tavolo Tecnico.

Con art. 13 *quinquies* del D.L. n. 4/2022 (DL Sostegni Ter), inserito nella Legge di conversione n. 25 del 28/03/2022, è stata prevista l'istituzione di un tavolo tecnico coordinato dal MISE e dal MEF, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti e/o interessati, *“anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica”*.

Contattata la referente di IFEL – Fondazione Anci, la medesima ha riferito che, per ora, il Tavolo di confronto è direzionato a comprendere e a quantificare le perdite in termini economici che subiranno gli enti locali dai mancati introiti derivanti dai canoni delle antenne telefoniche.

Alla luce di quanto premesso, sarà nostra cura aggiornarvi in ordine a eventuali futuri sviluppi, anche in punto interpretazione ed applicazione del comma 831 *bis*.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali

Avv. Mariateresa Sorte